

Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

R.G. n. 70/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Giuseppe Ondeì	Presidente
dr. Manuela Cortelloni	Consigliere relatore
dr. Ernesta Occhiuto	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 70/2024**, promossa in grado di appello

DA

COMUNE DI (C.F.), in persona del Sindaco *pro - tempore*,
elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avv.
che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
all'avv. e all'avv.

appellante

CONTRO

A.G. (C.F.), elettivamente domiciliata in
n. 1, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende come da delega in
atti, unitamente all'avv. all'avv. e all'avv.

;

appellata - appellante incidentale

pagina 1 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983bea9df5a089b09254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698f711c4a411f681ae5
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3038503b681853df8114c7ab7182



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

S.P.A. (C.F.), elettivamente domiciliata in via
presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende come da
delega in atti, unitamente all'avv.

appellata - appellante incidentale

Avente ad oggetto: opposizione al riconoscimento in Italia di sentenza straniera *ex art. 45*, comma 1, lett. a) Reg.(UE) n. 1215/2012

Sulle seguenti conclusioni

Per il COMUNE DI

“Piaccia alla Ecc.ma Corte,

in riforma della appellata ordinanza,

- accogliere i motivi di diniego di riconoscimento *ex art. 45* Reg. UE n. 1215/2012 formulati nel ricorso di I grado e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare la non riconoscibilità dell' “Order” della High Court of Justice - Queen's Bench Division - Business and Property Courts of England and Wales- Commercial Court - London - Giudice Mrs. Cockerill - [2021] EWHC 2706 (Comm) - pronunciato in data 4 febbraio 2022 nel giudizio FL- 2018-000003 tra AG in persona del proprio rappresentante

londinese ed il Comune di e reso in stretta connessione e sulla base dei motivi di cui al preliminare accertamento contenuto nell' “Approved Judgment” del 12.10.2021, a sua volta da dichiarare non riconoscibile, e del “Consequential Judgment” del 4.2.2022, per contrarietà all'ordine pubblico sostanziale e processuale delle relative statuizioni, compreso il capo di condanna alle spese legali di cui al Consent Order del 13 settembre 2022, liquidate in favore di

AG, nonché per difetto di giurisdizione in accoglimento del terzo motivo di diniego;

- rigettare l'appello incidentale dell'appellata AG, siccome inammissibile e comunque infondato,

pagina 2 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983bae9df5a08b9354ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

- rigettare l'appello incidentale dell'appellata S.p.A., siccome inammissibile e comunque infondato;
- condannare AG alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio;
- in ogni caso, condannare s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado

Per AG

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, richiesta ed eccezione:

- in via principale, rigettare tutti i motivi di appello avversari perché inammissibili e infondati in fatto e in diritto per i motivi in atti;
- in via incidentale, riformare l'ordinanza n. 8697/2023, resa dal Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2023 e comunicata alle parti in data 13 dicembre 2023, nei limiti e per i motivi in atti e, per l'effetto:

- (a) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, condannare il Comune di a rifondere a AG le spese del primo grado di giudizio;
- (b) in via condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi dell'appello avversario, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di diniego di riconoscimento avanzati dal Comune di

Con vittoria delle spese di lite anche per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.

Per S.P.A.

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, richiesta ed eccezione:

- (i) in via principale, rigettare l'appello avversario perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto;

pagina 3 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9d5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711c9a911f681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

(ii) in via incidentale, riformare l'ordinanza n. 8697/2023, resa dal Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2023 e comunicata alle parti in data 13 dicembre 2023 e, per l'effetto, dichiarare ammissibile l'intervento di S.p.A., per i motivi e nei limiti di cui in atti;

(iii) in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudizio di primo grado

1.A. Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, il Comune di adiva il Tribunale di Milano onde sentire dichiarare la non riconoscibilità, in Italia, ai sensi dell'art. 45 Reg. (UE) n. 1215/2012, della sentenza inglese resa dalla High Court di Londra in data 12 ottobre 2021 (*l'Approved Judgment*) e in data 4 febbraio 2022 (il *Consequential Judgement*), a definizione del giudizio promosso da A.G. e con la quale era accertata la validità ed efficacia di due contratti di swap (un "*mirror swap*" ed un "*cash flow swap*") sottoscritti dal Comune di il 18 luglio 2007.

Con tale decisione - rispetto alla quale non veniva proposta impugnazione avanti alla *Court of Appeal* e che, dunque, diventava definitiva - il Comune di era, altresì, condannato al pagamento di euro 2.506.587,59, pari a quanto ancora dovuto in forza del *Cash Flow Swap*, nonché di 1.400.000,00 sterline a titolo di spese legali.

Il Comune riteneva, con i primi cinque motivi di ricorso, che tale decisione violasse i principi di *ordine pubblico sostanziale* e, con ulteriori due motivi, che fossero violati i principi di *ordine pubblico processuale* (per ampie ragioni che verranno trattate successivamente).

1.B In primo grado, integrato il contraddittorio nei confronti di A.G. e con l'intervento volontario di Spa, quale Società di diritto italiano controllata da A.G., il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 10288 resa in data 6 dicembre 2023, così decideva:

- dichiara inammissibile l'intervento di Spa;
- rigetta il ricorso presentato dal Comune di
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio".

pagina 4 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416887111c9a411f601a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

1.C. L'iter motivazionale della decisione di primo grado, per quanto di interesse ai fini del gravame, può riassumersi come segue.

(i) In via preliminare, si riteneva non ammissibile l'intervento in causa di Spa ex art. 105 c.p.c., poichè portatrice di un interesse di mero fatto e cioè *"evitare che le pronunce straniere, rese in relazione a contratti [derivati, n.d.r.] che si accinge a sottoscrivere con le proprie contro parti, possano non essere oggetto di riconoscimento in Italia, per le medesime ragioni sostenute dal Ricorrente"* (così, pg. 6 ordinanza).

(ii) Nel merito, l'opposizione proposta dal Comune di era valutata non fondata, per le seguenti principali ragioni.

Innanzitutto, si osservava che, già con il Reg.(UE) n. 44/2001 - (che ha preceduto il Reg.(UE) n. 1215/2012) - si era voluto rafforzare l'automatico riconoscimento delle sentenze straniere, salvo che, tra l'altro, tale pronuncia risultasse manifestamente contraria all'ordine pubblico nello Stato membro richiesto di darvi esecuzione.

Ancora, si evidenziava che l'ordine pubblico - in base all'orientamento espresso dalle SS.UU. Civili con sentenza n. 12193/2019 - era individuabile nei *"principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico - sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico e dei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici"*, sicchè dovesse farsi riferimento ai principi costituzionali, alla Carta di Nizza ed ai principi dell'Unione europea (art. 65 TUE), oltre che al *"... modo in cui detti principi si sono incardinati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e di ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindere nella ricostruzione di ordine pubblico, quale insieme di valori fondamentali in un determinato momento storico"*.

(iii) Fatta tale premessa, si osservava che i principi costituzionali invocati dal Comune di (in particolare, gli artt. 81, 97, 118 e 119 Cost., così come interpretati da SS.UU. Civili n. 8770/2020 in tema di contratti di *swap* conclusi dall'Ente Locale) - non sono principi di "ordine pubblico", in quanto i principi di finanza pubblica non fanno parte del complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico ovvero dei principi fondanti l'ordinamento giuridico italiano.

pagina 5 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

In ogni caso - si proseguiva - il merito della vicenda non poteva essere riesaminato (così come previsto dall'art. 52 Reg. 1215/2012).

Ulteriormente, si valutava che il Giudice inglese avesse esaminato la questione controversa tenendo conto delle fonti legislative di diritto italiano, sia delle norme costituzionali, sia di quelle regolanti la finanza pubblica; oltre che della sentenza, richiamata da parte ricorrente, resa dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 8770/2020 (la c.d. sentenza Cattolica).

Infine, si concludeva nel senso che la pronuncia da ultimo indicata, seppure autorevole, non fosse vincolante per il giudice straniero.

(iv) Quanto alla dedotta violazione dell'ordine pubblico processuale - (prospettata dal ricorrente in relazione al "ritiro unilaterale di un testimone da parte di AG" e alla misura della condanna delle spese processuali, da parte del Giudice inglese, e valutata come "abnorme", così da integrare, nella sostanza, la lesione del diritto di difesa e, in particolare, del diritto all'impugnazione) - il Tribunale, ritenuto che la portata di tale principio dovesse riferirsi *"ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie"* (richiamando espressamente Cass. Civ. n. 365/2003 e Cass. Civ. n. 11021/2013), respingeva i motivi esaminati, non ravvisando dette violazioni.

(v) Infine, quanto alle spese del giudizio di primo grado, veniva disposta la compensazione integrale delle stesse, tra tutte le parti del giudizio, tenuto conto della *"particolarità della questione e la non uniformità della giurisprudenza interna e europea"* (così, pg. 13 ordinanza).

2. Il giudizio di appello

2.A. Il Comune di ha proposto otto motivi di appello che, in seguito, verranno partitamente esaminati.

2.B. A.G. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello, nonché proponendo appello incidentale in relazione al capo della decisione di primo grado che ha compensato integralmente le spese di lite; oltre che appello incidentale condizionato, nel caso di

pagina 6 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9d5d08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

accoglimento dell'appello principale, onde sentire accertare e dichiarare inammissibili i motivi proposti e volti al diniego di riconoscimento della sentenza straniera.

2.C. Spa, costituendosi in appello, ha concluso per la conferma della statuizione di primo grado e, con l'appello incidentale, per l'accertamento dell'ammissibilità del suo intervento avanti al Tribunale di Milano.

2.D. Con ordinanza depositata in data 16.1.2025, questa Corte ha sollevato questione pregiudiziale, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c., sul seguente quesito:

“Se rientrano nel concetto di ordine pubblico, quale limite al riconoscimento in Italia di una sentenza straniera in materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 45, lett. a) Reg. (UE) 1215/2012, i principi desumibili dagli artt. 81, 97, 114, 119, Cost., oltre che dalla normativa primaria in precedenza indicata, così come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 425/2004 e 52/2010) e dalle Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 8770 resa in data 12 maggio 2020, con particolare riguardo alla finanza pubblica locale, all'equilibrio finanziario, oltre che ai limiti del ricorso all'indebitamento mediante la stipulazione di contratti derivati da parte degli Enti Locali”.

2.E. Con successiva ordinanza n. 5558 resa e pubblicata in data 3 marzo 2025, la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale.

Per quanto - si ritiene - di maggiore interesse, ai fini della decisione, con tale provvedimento, tra l'altro, si è evidenziato che:

(i) in generale, quanto al concetto di “ordine pubblico di diritto internazionale privato”, la previsione di cui all'art. 64 Legge 218/1995 - laddove esclude il riconoscimento di sentenza straniera, se contraria “all'ordine pubblico”- “non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al *decisum*, cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della ratio sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un esame di merito” (con richiamo a Cass. Civ. n. 8462/2023 e con la precisazione, esplicitata in tale ultima pronuncia, che

pagina 7 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

“dire che la verifica va compiuta in relazione al dispositivo non sta certo a significare che la Corte d'appello, in sede di giudizio di riconoscimento, debba omettere di prendere cognizione del contenuto della sentenza, sì da intendere, attraverso esso, l'effettiva portata del decisum e, così, la sua conformità o contrasto all'ordine pubblico: giacchè, se così fosse, un dispositivo di condanna al pagamento di una somma di denaro non potrebbe mai essere contrario, di per sé, all'ordine pubblico ... ”) - (cfr. pgg. 4 e 5 ordinanza);

(ii) la “manifesta contrarietà all'ordine pubblico”, ai sensi dell'art. 45 Reg. UE cit., va intesa con riferimento *“all'ordine pubblico internazionale” “che, ricomprende[ndo] le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti”* (richiamandosi Cass. Civ. n. 6723/2023) e così svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso, nell'ordinamento interno, di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (così, pg. 5 ordinanza);

(iii) la nozione di “ordine pubblico economico” va ricostruita in base a tali principi generali - così essendosi ritenuto che la questione proposta da questa Corte di Appello fosse carente del requisito della “novità” *ex art. 363 bis c.p.c.*;

(iv) infine, si è concluso - in relazione alla specifica tematica dei contratti di swap conclusi dall'Ente Locale - che *“la verifica degli effetti della decisione straniera nel nostro ordinamento non può prescindere - sia pure senza ripetere il merito del giudizio contenuto nella sentenza straniera oggetto di riconoscimento - nella specie, da un'analisi fattuale, quantomeno relativa alla verifica in concreto che il rapporto abbia svolto una funzione di “copertura” oppure di carattere speculativo, oltre che una verifica sulla qualificazione dei pagamenti effettuati o dovuti dall'ente territoriale. Tale accertamento, in conclusione, influenzando sulla loro definizione in termini non di mera gestione, ma di incremento dell'indebitamento dell'ente pubblico, chiama in causa - oltre alle questioni civilistiche di nullità, causa ed oggetto contrattuale dell'operazione negoziale - il connesso profilo pubblicistico del pareggio di bilancio e della competenza dell'ente comunale ad incrementare l'indebitamento che, in relazione all'articolo 42 TUEL, richiede l'approvazione del consiglio dell'ente e non della sola giunta, su cui pure la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite si è espressa”* (così, pg. 6).

pagina 8 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7383bae9df5a08b9354ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698ff711c9a911f691a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

2.F. Il giudizio veniva ritualmente riassunto e, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva avviata all'udienza del 24.6.2026, per la rimessione al collegio.

La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. L'appello principale proposto dal Comune di

I. Con il **primo motivo**, il Comune di _____ impugna la decisione di primo grado per **violazione o falsa applicazione della nozione di ordine pubblico sostanziale, ai sensi dell'art. 45, comma 1°, lett. a) Reg. UE cit., in relazione agli "artt. 81, 97, 114, 118, 119 Cost., 3, comma 2, d.m. 1° dicembre 2003, n. 389"**, per avere il Tribunale affermato che i principi costituzionali *"per lo più relativi alla finanza pubblica degli enti locali"* non rientrano nella nozione di ordine pubblico (*ordre public*) ai fini del diniego del riconoscimento della sentenza straniera.

Deduce parte appellante che i contratti derivati conclusi con la Banca (un *mirror swap* e un *cash flow swap*), in quanto "spericolate scommesse", non potessero essere "validamente" conclusi, se non in violazione dei citati principi costituzionali, tenuto anche conto dell'omessa doverosa informazione circa "gli scenari probabilistici macroeconomici" e l'andamento del tasso Euribor.

Il primo motivo di appello può essere valutato unitamente al secondo, al terzo ed al quarto, in quanto strettamente connessi e vertendo, tutti, sulla dedotta violazione dell' *"ordine pubblico sostanziale"*.

In particolare, con il **secondo motivo**, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 45 Reg. cit. ovvero l'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in relazione ai principi eurounitari a **tutela dell'integrità dei mercati finanziari** ex art. 11 Dir. 93/22/CE e di cui all'art. 21 Tuf, nonché dei principi di cui agli artt. 2 e 47 Cost., oltre che dell'art. 1375 c.c.

Evidenzia parte appellante che la violazione dei doveri di informazione, all'Ente Locale, quale espressione dell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare, osti al riconoscimento in Italia della sentenza resa dal Giudice inglese, avendo quest'ultimo, invece,

pagina 9 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b9354ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711c9a9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

ritenuto che lo stesso Ente fosse stato sufficientemente edotto della rischiosità dei contratti che andava a sottoscrivere.

Con il **terzo motivo**, la statuizione di primo grado viene impugnata nella parte in cui non ha valutato che l'Ente Locale non avrebbe, comunque, potuto stipulare tali contratti derivati, neppure se adeguatamente informato, in quanto si trattava di "**pura scommessa**" (così, pg. 33 appello).

Osserva, in particolare, l'appellante che, in base al *cash flow swap* concluso nel 2007, il Comune si era obbligato a pagare, in favore della Banca, dal 2015 al 2031, interessi al tasso fisso del 5,20% sino a che l'Euribor 6 mesi fosse stato sotto la soglia (il *floor*) del 4,85%.

Prosegue l'appellante che *"questa autonoma "gamba" del derivato è una pura scommessa che può generare solo perdite per l'ente e che, in base alla disciplina costituzionale e secondaria, non può essere stipulata dall'ente locale. Il benefit per l'ente locale è inesistente, poichè la stipulazione di un floor sottende la pura assunzione di un rischio per il Comune. Solo se l'Euribor si mantiene all'interno dello strettissimo collar, cioè tra il floor del 4,85% e il cap del 5,60%, il Comune paga alla banca interessi a tasso variabile al tasso Euribor maggiorato dello 0,115%. [...] L'Euribor a 6 m., dopo solo un anno dalla stipula del derivato è crollato stabilmente al di sotto del "pavimento" (floor) del 4,85% pattuito"* (così, pg. 33 appello) e - si aggiunge - con enormi perdite da parte del Comune e con differenziali sempre favorevoli alla Banca, poiché, in base alle condizioni concordate, solo nel caso in cui l'Euribor salga al di sopra del 5,95%, il Comune potrebbe avere differenziali positivi in suo favore.

Con il **quarto motivo**, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il *"manifesto contrasto con l'ordine pubblico internazionale della sentenza inglese"* - per essersi quest'ultima discostata dai principi affermati dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con sentenza n. 8770/2020.

Ritiene l'appellante che - diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice - tale pronunciamento non possa ritenersi *"tamquam non esset"*.

§§§§§§§§§§

pagina 10 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698ff711c9411f601a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Ciò premesso, ritiene questa Corte che - sia pure sulla base di un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal primo Giudice - i motivi di appello in esame non siano suscettibili di accoglimento.

I.A. Il primo tema da affrontare è se i principi costituzionali in tema di finanza pubblica locale (di cui agli artt. 81, 97, 114, 119 Cost.), tenuto conto della disciplina sovranazionale e così come interpretati dalla Corte Costituzionale (in particolare, sentenze nn. 425/2004 e 52/2010) e dalla Suprema Corte di Cassazione (in particolare, SS.UU. Civili, sentenza n. 8770 resa in data 12 maggio 2020), con particolare riferimento al c.d. equilibrio finanziario (o equilibrio di bilancio) - abbiano astratta attitudine a integrare “l’ordine pubblico” e la cui violazione manifesta è ostativa al riconoscimento della sentenza resa dal Giudice straniero.

Così come premesso con l’ordinanza di rimessione *ex art. 363 bis c.p.c.*, già nota alle parti, ma che si richiama in alcuni punti per logica espositiva, si confrontano due principali e diversi orientamenti.

a. Secondo un primo filone interpretativo - seguito, nel caso di specie, dal primo giudice (così, pg. 11 ordinanza) - detti principi costituzionali non sono annoverabili fra i principi integranti *l’ordine pubblico (sub specie economico)*, ai fini di cui all’art. 45 Reg. UE cit., in quanto *non* sono “principi fondamentali dell’ordinamento” in quanto non appartengono ai principi caratterizzanti l’ordinamento giuridico nella sua intima essenza e dai quali dipende “l’assetto costituzionale complessivo”.

Secondo tale orientamento, così come, tra l’altro, già evidenziato con l’ordinanza di rinvio *ex art. 363 bis c.p.c.* (cfr. pg. 9), i “principi di ordine pubblico” sono “[...] i soli “*principi supremi*”, non suscettibili di modificazione, che, ove in contrasto con altri principi dell’ordinamento, prevalgono su questi ultimi nel giudizio di bilanciamento. Tra questi, si ricomprendono i “principi fondamentali” (artt. 1 – 12 Cost.) e gli altri principi costituzionali che non possono essere modificati, nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi costituzionali, in quanto “essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (così, Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146). Pertanto, tali principi sono individuati, da un lato, nei limiti espliciti ed impliciti al potere di revisione costituzionale e, dall’altro, nei cc.dd. “controlimiti” nell’ipotesi di

pagina 11 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7383bae5d5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416887111ca9411f681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

ingresso nel nostro ordinamento di norme unionali o di norme concordatarie con essi confliggenti”.

Di conseguenza, si ritiene che le norme costituzionali sopra indicate non siano “principi di ordine pubblico”, in quanto non caratterizzano la struttura etico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, né le conferiscono una determinata fisionomia.

Si tratta - come detto - dell’interpretazione che, nella sostanza, è stata seguita dal Tribunale di Milano con la decisione impugnata e che ha trovato riscontro nella giurisprudenza di merito nella misura in cui ha affermato che si tratta di norme di “organizzazione” degli Enti Locali e, dunque la loro eventuale violazione, da parte della decisione straniera, non integra la violazione dell’art. 45 Reg. UE cit. (così, Tribunale Milano, 7 gennaio 2026, in analoga controversia tra Provincia di).

b. Ciò premesso, ritiene questa Corte che tale orientamento non possa essere condiviso, per i seguenti principali motivi.

(i) Innanzi tutto, si osserva che, secondo ampio orientamento di legittimità, la nozione di ordine pubblico di cui all’art. 45 cit., è una nozione “dinamica” e che va valutata nello specifico contesto storico di riferimento, tenendo conto non solo dei principi costituzionali e delle fonti sovranazionali, “ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nelle giurisprudenza ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà vita a quel diritto vivente, dal quale non può prescindere nella ricostruzione di ordine pubblico, quale insieme di valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico” (SS.UU. Civili, n. 12193/2019).

Ancora, appare utile evidenziare che:

“Il concetto di ordine pubblico non può essere ristretto al corpo di norme che nel nostro ordinamento hanno valore inderogabile.

Coerente a una accezione per così dire “allargata” dell’ordine pubblico interno è, del resto, il percorso della nostra giurisprudenza: questa, come puntualmente ricordato dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice, è venuta affermando che i principi di ordine pubblico qui rilevanti (quelli riferibili a rapporti caratterizzati da profili di transnazionalità) vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle regole che, pur non trovando in essa

pagina 12 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale (Cass. Sez. U. 8 maggio 2019, n. 12193: il richiamo è agli arresti di Cass. 26 maggio 2008, n. 13547, Cass. 23 febbraio 2006, n. 4040 e Cass. 26 novembre 2004, n. 22322) [...]

La non compatibilità con l'ordinamento pubblico interno si determina, così, in presenza di una violazione del complesso dei principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Costituzione, che formano il cardine della struttura economico sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché di quelle regole inderogabili, provviste del connotato della "fondamentalità", tenuto conto del contesto europeo, internazionale convenzionale nel quale tali principi cardine etico giuridici sono da collocare [...]

In tale senso, l'ordine pubblico giustamente definito come il "distillato" del sistema di tutela approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria (cfr. Cass. Sez. Un. 5 luglio 2017, n. 16.601, in motivazione che evoca Cass. 21 gennaio 2013, n. 1302") - (così, Cass. Civ. n. 10020/2023 in tema di pattuizione di una penale in un contratto di trasporto e sulla valutazione di usurarietà).

(ii) Ciò vale, così come evidenziato dal provvedimento cit. della Prima Presidente, anche per i principi di "ordine pubblico economico" e che non soffrono distinzioni a riguardo - (non potendo, dunque, ritenersi, per ciò solo, meramente serventi ad altri principi generali ad essi sovraordinati) - ma che devono essere verificati alla luce di tali coordinate interpretative.

(iii) Fatta tale necessaria premessa, ritiene questa Corte che i principi che sovrintendono la finanza pubblica Locale e, in particolare, il principio costituzionale dell'*equilibrio di bilancio per lo Stato, le Regioni e - per quanto di diretto interesse - gli Enti Locali* (cfr. artt. 81, 97 e 119 Cost., come modificati da Legge Cost. 1/2012¹), siano principi fondamentali del nostro ordinamento.

¹ ART. 81 COST.: "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. [...].



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Si rileva che, da un punto di vista sovranazionale, a seguito della grave crisi economica del 2008, con la sottoscrizione del “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e monetaria” (c.d. *Fiscal Compact o patto di bilancio*), del mese di marzo 2012, col dichiarato intento di salvaguardare la stabilità economica nella “zona euro”, gli Stati membri dell’Unione Europea si sono impegnati a introdurre nei propri ordinamenti il *principio dell’equilibrio di bilancio*, attraverso l’imposizione di vincoli e di regole di convergenza.

L’Italia ha recepito le disposizioni del Trattato con l’approvazione della citata Legge Costituzionale n. 1/2012 e, dunque, prevedendo che *tutte* le Amministrazioni Pubbliche debbano assicurare l’equilibrio tra le entrate e le uscite, nell’osservanza delle regole concordate a livello comunitario.

La Legge n. 243 del 2012 ha disciplinato i principi e le regole di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, nell’ottica della sostenibilità del debito pubblico, oltre che le possibili deroghe e i correttivi da adottare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; con particolare riferimento agli Enti territoriali, gli artt. 9 e 10 hanno stabilito, tra l’altro, che l’indebitamento è consentito solo per spese di investimento e contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento stesso, fermo restando il possibile contributo dello Stato nel caso di cicli economici avversi, in relazione ai servizi essenziali e alle prestazioni fondamentali.

L’art. 1, comma 572, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha vietato agli Enti Locali di concludere contratti derivati.

(iv) Già in precedenza, peraltro, la normativa ordinaria, sia di fonte primaria, sia regolamentare, aveva delineato un *tendenziale* assetto volto a limitare l’indebitamento dell’Ente territoriale e l’utilizzo di strumenti derivati.

Così come già delineato con l’ordinanza di rinvio *ex art 363 bis c.p.c.*,

ART. 97 COST. “Le pubbliche amministrazioni in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. [...]”.

ART. 119 COST. “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. [...]”.

pagina 14 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7383bae9df5a08b9354ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698f711cca9411f681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

“[...] l’art. 202 Tuel ha previsto il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti Locali nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.

Inoltre, l’art. 42 Tuel, al secondo comma lett. i), attribuisce al consiglio comunale il compito di deliberare in ordine alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo).

L’art. 41, comma 1, Legge 448/2001 (Legge Finanziaria per l’anno 2002) aveva previsto, al fine di contenere l’indebitamento e monitorare gli andamenti della finanza pubblica (cfr. comma 1), che, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, venissero approvate le norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo di strumenti derivati da parte degli Enti Locali – (In attuazione di tale previsione legislativa, il d.m. 1° dicembre 2003, n. 389² e, in particolare, l’art. 3 tipizzava le operazioni in derivati che gli Enti Locali potevano concludere, prevedendo che gli stessi fossero – solo – “a copertura del rischio di cambio nel caso di indebitamento in valuta”).

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’art. 30 comma 15, ha previsto che, qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art. 119 Costituzione, “i relativi atti e contratti sono nulli”.

Successivamente, l’art. 3 Legge 24 dicembre 2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria per l’anno 2004) ha disposto che soltanto entro certi limiti le Regioni e gli Enti Locali possano ricorrere all’indebitamento e che il Ministero delle Finanze possa individuare, con proprio decreto, le operazioni che costituiscono “indebitamento” e “investimento” ” (così, pgg. 6 e 7 ordinanza ex art. 363 bis c.p.c.)

(v) La Corte Costituzionale, con sentenza 29.12.2004, n. 425, respingendo la questione di illegittimità costituzionale in relazione alla prospettata lesione dell’autonomia finanziaria regionale e provinciale, ha evidenziato che le disposizioni impugnate (i.e. l’art. 3, commi 16, 17, 18 e 19 Legge 350/2003) “derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l’Italia è assoggettata in forza dei

² “Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”;



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Trattati europei e dei criteri politico – economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea nel controllare l’osservanza di tali vincoli”, rilevando, altresì, che la nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici.

(vi) Tali principi, in quanto di diretta rilevanza costituzionale, vengono valutati, nel c.d. giudizio di bilanciamento, da parte del Giudice delle leggi e non sono ritenuti, per ciò solo, sub-valenti.

Ad esempio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2015, ha ritenuto di limitare gli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma, seppure ritenuta in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), (la c.d. Robin Hood Tax³), operando un bilanciamento tra il diritto al rimborso del tributo illegittimamente versato e le esigenze di bilancio - a conferma, si ritiene, della centralità del principio indicato nel nostro ordinamento giuridico economico.

(vii) Quanto al “diritto vivente”, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 8770 pubblicata in data 12 maggio 2020, richiamati *espressamente* i principi costituzionali citati e l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.52/2010⁴, hanno, tra l’altro, evidenziato che:

1) pur potendo l’Ente Locale, sino al divieto introdotto con Legge n. 147/2013 cit., concludere contratti derivati - tenuto conto che l’aleatorietà degli stessi costituisce una forte disarmonia rispetto alle regole di contabilità pubblica e che richiedono la certezza dell’impegno di spesa - ai

³ in base alla quale si era prevista la maggiorazione dell’addizionale IRES del 6,5% a carico delle imprese operanti nel settore energetico e petrolifero;

⁴ Con la quale è stata respinta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 62 d.l. 112/2008, convertito in legge n. 203/2008 e di modifica dell’art. 3 cit., per violazione, tra l’altro, dell’art. 117 Cost., nella parte in cui prevedeva che il Ministro delle Finanze, sentita Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, mediante i regolamenti di cui all’art. 17 Legge n. 400/1988, d’intesa con la Conferenza Permanente Stato – Regioni, individuasse la tipologia di contratti relativi a strumenti finanziari (art. 1 d.lgs. 58/1998) che le Regioni, Province Autonome e Enti Locali potevano stipulare, vietando, sino a quel momento, la conclusione di accordi contrattuali - **evidenziandosi che:**

“Il Legislatore statale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli di spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 237 del 2009) [...] possono essere ricondotti nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica “norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario che, per sua natura, eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub – statali” (sentenza n. 237/2009 e già sentenza 417 del 2005)” - (così, paragrafo 12.3)



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

fini di validità, è necessario che il derivato sia di *copertura* e che sia misurabile/determinabile l'oggetto contrattuale, comprensivo del *mark to market*, degli *scenari probabilistici* e dei *cc.dd. costi occulti*, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'Ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto (§9.8);

2) ove l'IRS negoziato dal Comune incida sull'entità globale dell'indebitamento dell'ente, l'operazione economica deve, *“a pena di nullità della pattuizione conclusa, essere autorizzata dal Consiglio comunale, tenendo presente che la ristrutturazione del debito va accertata considerando l'operazione nel suo complesso, comprendendo - per il principio di trasparenza della contabilità pubblica - anche i costi occulti che gravano sulla concreta disciplina del rapporto di swap”* (§10.6).

La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 2262/2026 e 2358/2026) ha precisato che il parametro della c.d. alea razionale, delineato dalle SS.UU. cit., sia rilevante sotto il profilo della c.d. meritevolezza del contratto, in quanto atipico, ex art. 1322, 2° comma, c.c. (avendo, invero, la c.d. sentenza Cattolica evidenziato che *“il legislatore autorizza questo genere di scommesse razionali, sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità”*).

Il giudizio di meritevolezza investe, non il contratto in sé, ma il suo “risultato”, quindi, lo scopo pratico avuto di mira dalle parti al momento della sua stipulazione, dovendosi dunque verificare che un investitore sia stato *“messo in condizione di acquisire consapevolezza del rischio insito in tale contratto”* (§3.1.6. Cass. Civ. n. 2262/2026) e, dunque, che vi sia *“congruenza tra il regolamento negoziale adottato e la finalità perseguita”* (§3.1.7. Cass. Civ. cit.).

Si è, dunque, valorizzato l'ambito dei doveri informativi in un'ottica funzionale e rispetto ai rischi che vengono assunti con la stipulazione del contratto di swap, tale che l'indicazione e la specificità degli scenari probabilistici dovrà essere direttamente proporzionale alla complessità del contratto che viene concluso (così ulteriormente specificandosi che: *“[...] a tali fini, ben può assumere rilevanza la distinzione tra IRS “speculativi” ed IRS “di copertura” (o hedging), dal momento che, in questi ultimi, la struttura base - costituita dal mero scambio di flussi finanziari che nella sostanza vale indirettamente a trasformare un mutuo da tasso variabile a fisso - risulta significativamente semplificata, al punto di rendere l'oggetto agevolmente determinabile, a*

pagina 17 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7383bae5df5a08b9354ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

differenza dei derivati speculativi che si possono affidare ad architetture molto più complesse ... questa Corte ha già lasciato intendere che, al di là di formule sacramentali, a rilevare è la possibilità di individuare in ogni caso, sulla scorta dell'architettura dell'operazione, i criteri di determinazione del mark to market, rendendo in tal modo l'alea non indeterminata ma "razionale" quand'anche tali criteri non siano oggetto di formale enunciazione ma siano comunque desumibili dall'insieme delle previsioni contrattuali, rendendo, in tale modo, l'oggetto del contratto sufficientemente determinato" (§3.1.11 Cass. Civ. cit.)⁵.

I.B. Per tali principali ragioni, ritiene questa Corte che i principi sopra indicati siano "principi di ordine pubblico economico", in quanto principi fondamentali per il nostro ordinamento, tenuto conto delle fonti di rango costituzionale lette unitamente a quelle sovranazionali e al c.d. diritto vivente.

Di conseguenza, in generale, può affermarsi che la violazione manifesta di tali principi sia ostativa al riconoscimento, in Italia, della sentenza straniera ex art. 45, comma 1, lett. a), Reg. UE cit.

I.C. Fatta tale premessa, si deve, pertanto, passare a valutare se la sentenza inglese di cui si discute abbia violato tali principi, nei limiti della cognizione che connota il presente giudizio e, dunque:

(i) escludendosi una rinnovata valutazione di "merito" - che resta affidata al giudice inglese munito di giurisdizione - essendo precluso il controllo di "correttezza giuridica della soluzione adottata" (fra molte, SS.UU. Civili, n. 9006/2021);

(ii) procedendosi al solo c.d. controllo estrinseco dell'atto (nei limiti dei motivi di appello) e "limitatamente al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione e ciò in ragione della ratio sottesa al tale disciplina volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame nel merito" (così, fra le altre, Cass. Civ. n. 8462/2023).

Tale controllo non può mai limitarsi alla sola parte dispositiva, in quanto, così opinando, una sentenza straniera non sarebbe mai contraria all'ordine pubblico ex art. 45 Reg. UE cit., "neppure nell'ipotesi in cui - ricorrendo ad un esempio volutamente assurdo - la sentenza straniera avesse

⁵ Nello stesso senso, C.A. Milano, sentenza n. 2408 del 26 agosto 2026;



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

accolto la domanda del sicario volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per l'adempimento a regola d'arte della obbligazione contrattuale di assassinare la persona indicata dal committente" (così, Cass. Civ. n. 8562/2023 cit.).

(iii) Quanto all'onere di allegazione e prova, "l'attore, che contesta la riconoscibilità o la idoneità del dictum, dovrà allegare e provare uno dei requisiti ostativi del riconoscimento e quindi la sussistenza di uno dei fatti impeditivi (o estintivi, limitatamente alla contrarietà all'ordine pubblico) dell'efficacia della sentenza straniera, mentre il convenuto non sarà gravato di nessun particolare onere probatorio, beneficiando della presunzione di automatica riconoscibilità/eseguibilità posta dal regolamento" (cfr. Cass. Civ. n. 6723/2023 cit.).

I.D. Ritiene questa Corte che il Giudice inglese non abbia violato i principi fondamentali sopra indicati.

Dalla lettura della sentenza⁶, emerge che:

(i) il Giudice inglese ha verificato che il Comune di _____ fosse stato adeguatamente informato sulla tipologia contrattuale che andava a sottoscrivere, sia in quanto l'operazione "non era particolarmente complicata" (§269); sia tenuto conto delle ampie trattative fra le parti, della documentazione messa a disposizione del Comune e della valutazione approfondita delle proposte contrattuali (§273).

Si è, quindi, ritenuto che: "Alla luce di tali circostanze, concludo che _____ era in grado di compiere una valutazione informata del rischio e che aveva le informazioni necessarie per compiere tale valutazione. Per quanto possa essere utile, concluderei altresì che ha compiuto un'attenta valutazione del rischio" (§274).

(ii) Sotto altro profilo, il Giudice inglese ha valutato, espressamente, la natura non speculativa, ma di copertura (*hedging*) dei contratti derivati oggetto di controversia.

Le valutazioni del giudice straniero hanno tenuto conto della situazione di indebitamento in cui versava il Comune di _____ al momento di conclusione dei contratti, delle trattative intercorse con la Banca e del contenuto degli accordi; oltre che della struttura degli *swap* e di che cosa si debba intendere per finalità di copertura e di finalità speculativa.

⁶ doc. n. 1A Comune, traduzione asseverata sentenza inglese;



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

A tale fine, è stata analizzata la normativa italiana (la Costituzione e la disciplina prevista, a livello primario e regolamentare, per gli Enti Locali), oltre che la sentenza delle SS.UU. Civili cit., nonché la giurisprudenza di formazione successiva (nota a tale momento) e si è tenuto conto del parere degli “esperti” indicati dalle parti.

Si è, quindi, ritenuto che:

1) il contratto denominato “Mirror swap” (o “swap a specchio”), avendo condizioni uguali e contrarie a quello già concluso dall’Ente nel 2002, *“ha annullato l’effetto dello swap 2002 e ha eliminato l’esposizione di ai rischi di aumento dei tassi di interesse al di sopra della soglia dello swap 2002”, tale che “non ci sono stati rischi per . in alcun modo significativi” (§269);*

2) il “Cash Flow Swap” *“era essenzialmente semplice e privo di rischi. ha semplicemente ricevuto da DB, dal 2007 al 2013, importi di scambio nominali fissi e ha corrisposto i medesimi importi a DB dal 2014 al 2031. Ciò era semplice da comprendere e non sussistevano incertezze, per rispetto ai flussi di denaro. I rischi dell’elemento interest collar del cash flow swap erano i più complessi, ma pur sempre essenzialmente elementari. Essi erano chiari e semplici da valutare e capire per E’ stato spiegato a che i suoi interessi (interest costs) avrebbero subito variazioni soltanto entro il tasso massimo previsto dal cap e il tasso minimo previsto dal floor. Pertanto, qualora gli interessi fossero scesi al di sotto del tasso floor, . non ne avrebbe tratto vantaggio. Ciò era ovvio”. (§269).*

Ancora, si è ritenuto che non è l’incertezza dell’andamento contrattuale a determinare la natura speculativa o di copertura dei contratti stessi, in quanto, così opinando, tutti i contratti derivati avrebbero finalità speculativa (§294).

Infine, con specifico riferimento al Cash Flow Swap si è concluso che *“questo sembra essere una classica forma di copertura, che tenta di gestire e contenere i rischi relativi ai tassi di interesse a cui era già esposta nell’ambito del proprio prestito. L’effetto del Cash Flow Swap era essenzialmente quello di ristrutturare e riequilibrare il profilo di ammortamento dei rimborsi di capitale di sul suo prestito esistenti in un modo che avvantaggiasse posticipando il momento in cui dovevano essere effettuati i rimborsi consistenti e di prevedere il pagamento di un tasso di interesse variabile all’interno di un intervallo fisso delimitato da un capo e un floor.*

pagina 20 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTORI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711c9a9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Concludo che le operazioni non erano speculative, bensì di copertura" (§305, 306)⁷.

Il giudice inglese ha anche espressamente tenuto conto che *"per la legge italiana gli enti locali possono stipulare contratti derivati solo se sono di copertura e non se sono speculativi"*.

(iii) Ulteriormente, si sono ritenuti rispettati, con tali contratti, i limiti previsti dal d.m. 389/2003 cit., ritenendosi, essenzialmente, non adeguatamente allegata e provata la relativa violazione (§307 - 316).

(iv) Sotto altro profilo, il Giudice inglese ha ritenuto non fondata la dedotta violazione dell'art. 42 TUEL (se cioè il contratto dovesse essere autorizzato dal Consiglio Comunale) - così §317 e ss. - essenzialmente, motivando che il Mirror Swap non aveva un'incidenza significativa, avendo avuto la funzione di *"annullare"* gli effetti dello swap del 2002; mentre il Cash Flow Swap aveva la finalità di *"riequilibrare il profilo di ammortamento"* e non ha comportato, anch'esso, una *"modifica significativa"* dell'indebitamento (§339 - 342).

I.E. Su tali basi, si ritiene che il primo motivo di appello non possa trovare accoglimento, per l'assorbente considerazione che i derivati conclusi fra le parti sono stati valutati, dal Giudice inglese, con ampia e articolata motivazione, in termini di derivati *"di copertura"* e *non* speculativi e, dunque, la decisione di cui si chiede il riconoscimento non appare in contrasto con il principio di *"equilibrio di bilancio"* delineato in precedenza.

Tenuto conto del già citato divieto di riesame nel merito, in relazione alla correttezza giuridica degli accertamenti compiuti dal giudice straniero e che esulano dal perimetro decisorio di questa Corte, la doglianza risulta non fondata.

I.F. Del pari, viene respinto il secondo motivo di appello, con il quale si ritiene che la sentenza inglese abbia violato i principi cardine relativi alla tutela del risparmio (citandosi gli artt. 2 e 47 Cost., oltre che art. 1375 c.c. ed i principi comunitari in tema di integrità dei mercati finanziari).

Anche in tale caso - (a prescindere dalla questione di *"inammissibilità"* del motivo sollevata dall'appellata A.G., in quanto ritenuto *"nuovo"* e in violazione dell'art. 345 c.p.c. ed a prescindere dall'ulteriore profilo di *"inammissibilità"* per non essere stata la questione proposta

⁷ Nello stesso senso, anche §339 - 342;



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

in tali termini nel giudizio inglese e, quindi, quale “*causa di nullità del contratto*”) - in ogni caso, si ritiene che, alla luce di quanto sopra evidenziato, la doglianza non sia fondata.

Appare assorbente, rispetto ad ogni altro profilo, osservare che il Giudice straniero abbia espressamente valutato la preventiva informazione data, al Comune, da parte della Banca, in sede di trattative e che abbia concluso, anche tenuto conto della relativa semplicità dei derivati in discussione, che il Comune di fosse stato edotto della struttura e dell’operatività dei contratti che andava a sottoscrivere, così escludendosi che si fosse in presenza di una “mera scommessa”.

I.G. In conseguenza delle considerazioni già svolte - va respinto il terzo motivo di appello, con il quale il Comune, sul presupposto della finalità speculativa dei derivati, assume che non avrebbe potuto concludere tali contratti, in quanto in violazione dell’art. 3 d.m. 389/2003 cit.

Alla luce delle valutazioni espresse in precedenza, con particolare riguardo alla finalità di copertura dei contratti derivati oggetto di causa, e stante il divieto di riesame nel merito della sentenza inglese (che pure si è espressa anche in ordine a tale profilo, come già evidenziato), la doglianza viene respinta.

I.H. Non appare fondato anche il quarto motivo di appello, con il quale si impugna la valutazione del Tribunale di Milano, innanzi tutto, nella parte in cui ha ritenuto che “*le pronunce delle Sezioni Unite di Cassazione, per quanto autorevoli, non sanciscono principi vincolanti per i giudici nazionali, né, a fortiori, per quelli stranieri*”.

Preliminarmente, questa Corte ritiene che l’affermazione del giudice di primo grado vada riletta e contestualizzata alla luce del percorso argomentativo già ampiamente enunciato in precedenza e che, dunque, i principi della sentenza più volte citata resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione hanno rilevanza - nei termini delineati - al fine dell’individuazione dei principi di ordine pubblico economico *ex art. 45 lett. a) Reg. UE cit.*

Pertanto, fatta tale precisazione, si deve osservare che, in più punti, il Giudice straniero ha dato conto dei contenuti principali della “sentenza Cattolica”, ritenendo, peraltro, che fosse corretto un “*esame condotto caso per caso, attraverso un approccio concreto*” al fine di verificare se il cliente fosse comunque nelle condizioni di compiere una valutazione informata sul rischio che andava ad

pagina 22 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

assumere, prescindendo da una logica meramente formale (così, tra l'altro, § 267: *"L'enfasi qui è sull'apparente dicotomia tra il fatto che la Corte Suprema ha suggerito che nei fatti della Cattolica ciò richiederebbe che le parti siano consapevoli del "criterio del mark to market, degli scenari probabilistici e dei "costi impliciti" e la sua enfasi altrove sull'approccio "caso per caso", che avrebbe senso solo se non ci fosse una regola rigida e veloce. A mio avviso, questo è ciò che la Corte stava realmente dicendo: l'obiettivo finale è quello di consentire alla controparte di effettuare una valutazione informata del rischio. Questo è ciò che sta alla base di una discussione piuttosto dettagliata dei diversi tipi di swap nella Parte 4, e di un'analogia con le operazioni di investimento dei consumatori in [9.4-5] che non sarebbe applicabile a tutte le operazioni di swap. Ciò riflette anche il fatto che la questione del mark to market viene sollevata per la prima volta al paragrafo [4.7] in relazione alla considerazione degli swap "non-par" in cui viene pagato un upfront (come in due dei tre swap di Cattolica). Concludo quindi che la regola è enunciata al punto 9.7, quando la Corte dice chiaramente che l'analisi deve essere determinata "caso per caso, utilizzando un approccio pratico"*).

Tenuto conto di tale pronuncia, il Giudice inglese ha poi concluso nel senso che gli Enti Locali potessero concludere derivati di copertura e non speculativi (in base alla legislazione *ratione temporis* vigente) - (§275 - 280).

Infine, anche in relazione alla questione relativa alla mancata autorizzazione da parte del Consiglio Comunale, si osserva che - innanzi tutto - il Giudice inglese abbia ritenuto dette contestazioni formulate *tardivamente* dal Comune e senza che quest'ultimo avesse *dato prova* che la tipologia dei derivati per cui era causa rientrasse fra quelli che richiedevano l'approvazione consiliare (§334).

Oltre a ciò, detta Autorità Giudiziaria ha valutato - pur dando conto della sentenza Cattolica - che, nella specie, i contratti fossero stati legittimamente sottoscritti tenuto conto che non incidevano *"sull'entità globale dell'indebitamento dell'ente"* (§325).

Di conseguenza, la doglianza in esame non risulta fondata.

II. Con il quinto motivo di appello, il Comune di _____ impugna la sentenza di primo grado per omessa motivazione in relazione alla richiesta di diniego al riconoscimento per difetto di giurisdizione del giudice inglese a pronunciarsi sulla validità di atti amministrativi ai sensi

pagina 23 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983bae9df5a08b69354ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

dell'art. 64, 1° comma, lett. a), Legge 218/1995 (in base al quale: *"La sentenza straniera è riconosciuta in Italia ... quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;"*).

In particolare, l'appellante si duole del fatto che la decisione del Giudice inglese sia tale da precludere l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ente Locale e, in ogni caso, da violare il riparto di giurisdizione e, segnatamente, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133, comma 1°, lett.e) c.p.a., in relazione alle *"procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture [...] ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative"*.

Ritiene parte appellante che - sebbene ai sensi dell'art. 45 comma 3 Reg. cit. *"i motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1 lett.a) non si applicano alle norme in materia di competenza"* - prevalga, nel caso in esame, il disposto di cui all'art. 1) dello stesso Regolamento in base al quale la disciplina sul riconoscimento automatico delle sentenze straniere non si estende alla ***"materia amministrativa"***.

Si tratterebbe, dunque, di controversia che non poteva essere conosciuta dal Giudice inglese (cfr. art. 64 Legge 218/95 cit.), tale che la sentenza non può trovare riconoscimento in Italia.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza non sia fondata, per le seguenti e principali ragioni.

II.A. Pur dato atto della sintetica motivazione del primo Giudice, che ha ritenuto di vagliare cumulativamente diversi profili di opposizione, sebbene meritevoli di separata valutazione in quanto fondati su distinte argomentazioni, si osserva che:

(i) innanzi tutto, stante l'ampio lasso di tempo trascorso dalla conclusione dei contratti di swap (era il 2007), non è chiaro a *"quali"* eventuali poteri di autotutela si riferisca parte appellante e in che termini essi siano stati eventualmente preclusi dall'azione avviata *"in prevenzione"* dalla Banca avanti al Giudice inglese.

Il difetto di adeguata allegazione non consente di comprendere appieno la doglianza.

(ii) Ancora, non è chiaro su quale base sia invocata la *"giurisdizione"* del Giudice Amministrativo e, ancora prima, la natura *"amministrativa"* della controversia, atteso che - per quanto è dato

pagina 24 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7383ba9d5d08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

valutare a questo Giudice e nei limiti delle proprie competenze - dalla lettura della parte introduttiva della sentenza inglese, si dà chiaramente atto che si tratti di controversia in "materia contrattuale" e, specificamente, in relazione ai "contratti di swap" già indicati.

Ciò appare chiaro dall'ampia premessa, fatta dal Giudice inglese, al fine di ricostruire, da un punto di vista cronologico, i rapporti fra le parti, tenendo conto dei documenti relativi alle operazioni in derivati oggetto di quella controversia (così, §21 e ss. "*Il problema*").

(iii) Né, il mero coinvolgimento di un Ente Locale può integrare "materia amministrativa", stante l'ampia capacità negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e la tendenziale disciplina di diritto comune che (salve le deroghe previste *ex lege*) connota la fase di esecuzione del contratto e che è devoluta, nel diritto interno, al Giudice Civile Ordinario.

(iv) In ogni caso, i riferimenti di parte appellante alle "*procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture*" e agli effetti dell'annullamento dell'aggiudicazione sul contratto, non risultano rilevanti nel caso di specie - non rinvenendosi alcun riferimento, nella sentenza inglese, e che possa fare ritenere che detto profilo sia stato in qualche misura rilevante ai fini di detta decisione.

Invero, l'oggetto di quella controversia risulta estraneo alla c.d. scelta del contraente e, dunque, alla procedura di aggiudicazione o, comunque, a valutazioni direttamente inerenti alla legittimità di atti amministrativi presupposti e - per quanto indicato - si è concentrato sulla (sola) fase di esecuzione dei contratti.

Di conseguenza, non si ravvisano le delineate ragioni ostative al riconoscimento, in Italia, della sentenza inglese.

III. Con il **sesto motivo**, il Comune di _____ impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto fondata la dedotta **violazione dell'ordine pubblico processuale**, in relazione alla facoltà esercitata dalla Banca, in quel giudizio, di **ritirare una testimonianza già ammessa**, il giorno successivo all'inizio dell'istruttoria.

In particolare, l'appellante ritiene che non appaia corretto quanto evidenziato dal Tribunale e, in particolare, né il riferimento al fatto che tale testimonianza non sarebbe stata decisiva, né il fatto che il Comune si fosse, in realtà, opposto all'assunzione del testimone.

pagina 25 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c73683ba9df5a08b693254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Ritiene, invece, l'appellante che tale ragionamento anteponga la valutazione di "decisività" della prova alla possibilità stessa di assumerla in contraddittorio e che ciò abbia determinato la lesione del diritto di difesa in pregiudizio per l'Ente Locale.

Ciò premesso, la doglianza non è suscettibile di accoglimento.

Così come rilevato dal primo Giudice, secondo ampia giurisprudenza di legittimità (così, Cass. Civ. n. 365/2003 e n. 11021/2013) *"in tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie"* (così, decisione primo grado, pg. 12).

Di conseguenza, la parte si può dolere della violazione di norme processuali nella sola misura in cui ciò abbia provocato una lesione rilevante al diritto di difesa.

Si ritiene, peraltro, che ciò presupponga un'adeguata allegazione circa il fatto che l'esercizio delle prerogative difensive sia stato menomato in modo significativo, risultando altrimenti difettare un interesse qualificato a dolersene (così, ad esempio, Cass. Civ. n. 22183/2024 *"In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie; invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento"*).

Nella specie, le prospettazioni di parte appellante - così come riassunte - non consentono di ritenere sufficientemente allegato e provato che il ritiro della testimonianza, da parte della Banca, e che è

pagina 26 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983bae9d5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

ammesso nel processo inglese (non riscontrandosi una previsione equivalente al 2° comma dell'art. 245 c.p.c., in tema di c.d. acquisizione processuale⁸) *“abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo”* come da Cass. Civ. da ultimo cit.

In altre parole, non risulta specificamente allegato se e in che termini detta testimonianza avrebbe potuto veicolare un esito differente del giudizio.

Oltre a ciò, appare rilevante la prospettazione di parte appellata A.G. nella parte in cui ha precisato che il Comune avrebbe potuto introdurre nel processo la prova rinunciata dalla Banca nella forma della c.d. *“hearsay evidence”* - (avendo così precisato nella nota n. 143 di pg. 94 della comparsa conclusionale: *“Cfr. CPR. r. 32 (5): ‘If a party who has served a witness statement does not (a) call the witness to give evidence at trial; or (b) put the witness statement in as hearsay evidence, any other party may put the witness statement in as hearsay evidence’.* Traduzione di cortesia in italiano: *“Se una parte che ha notificato una dichiarazione testimoniale non (a) chiama il testimone a testimoniare in giudizio; o (b) presenta la dichiarazione testimoniale come prova per sentito dire, qualsiasi altra parte può presentare la dichiarazione testimoniale come prova per sentito dire”*).

Di conseguenza, il ritiro della testimonianza, da parte della Banca, avrebbe potuto essere bilanciata da parte del Comune, laddove ne avesse avuto interesse - quale facoltà che, in concreto, non risulta essere stata esercitata, essendosi in precedenza opposto all'assunzione della testimonianza stessa.

IV. Infine, con il **settimo motivo**, la decisione di primo grado viene impugnata nella parte in cui non ha ravvisato la **violazione dell'ordine pubblico processuale** in relazione alla liquidazione delle **spese processuali**, dal Giudice inglese, in misura significativa e superiore a quella che sarebbe avvenuta in Italia.

L'appellante, in particolare, si duole della decisione nella parte in cui, da un lato, ha escluso detta lesione, per essere stata prevista, in sede contrattuale la giurisdizione del giudice inglese; dall'altro, in quanto ciò ha lo scopo di assicurare l'efficienza del processo e non lede l'essenza del diritto di difesa.

⁸ **In base al quale:** *“La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente”.*



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Ritiene, invece, il Comune di _____ che i costi di accesso alla giustizia inglese siano "proibitivi" e che, dunque, la scelta di non proporre appello è stata una scelta difensiva conseguente all'eccessività e alla carenza di proporzione delle spese da affrontare.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la decisione di primo grado sia, sul punto, da confermare.

Il primo giudice ha dato conto della scelta, libera e consapevole, delle parti contrattuali di radicare la giurisdizione del Giudice inglese, con la conseguente applicazione, da un punto di vista processuale, della disciplina propria di tale ordinamento.

Sotto altro profilo, si deve rilevare che - in quel giudizio - così come è reso evidente dai contenuti della pronuncia, le parti hanno avuto ampia possibilità di esercitare le prerogative difensive, illustrando le rispettive posizioni, anche mediante ausilio tecnico e di cui il Giudice ha sempre dato conto prima di esprimere il proprio giudizio, su ogni singola questione affrontata.

La circostanza che il successivo giudizio di impugnazione soffra di una limitazione, per la parte soccombente in primo grado, stante gli elevati costi della giustizia, aventi indubbiamente finalità (anche) deflattiva, non appare sufficiente al fine di ritenere violato il diritto di difesa e di essere da ostacolo al riconoscimento dell'efficacia della sentenza stessa (così, in un caso simile, quanto ai principi di fondo, si rimanda a Cass. Civ. n. 25067/2021: *"In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'istituto della "consignation de cantidad", propria del diritto processuale spagnolo, che consente al datore di lavoro di impugnare la decisione del tribunale favorevole al lavoratore a condizione che sia depositata la somma portata dalla condanna di primo grado o che sia offerta una fideiussione a prima richiesta per il medesimo importo, non contrasta con l'ordine pubblico processuale, poiché, in materia civile, le restrizioni al potere di impugnazione non sono contrarie alla Costituzione e sono consentite anche dalla CEDU, purché, come nella specie, abbiano uno scopo legittimo, che è quello di assicurare l'efficienza del processo, non ledano l'essenza stessa del diritto, che comunque può essere esercitato, e siano proporzionate"*).

Per tali principali considerazioni, la censura in esame viene respinta.

V. Con l'ottavo motivo, il Comune di _____ si duole della statuizione di primo grado per avere compensato le spese di lite fra lo stesso Comune e l'interveniente volontario _____ : Spa il _____

pagina 28 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698ff711c0a9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

cui intervento è stato giudicato “inammissibile”, in quanto ritenuto portatore di un “interesse di mero fatto”.

V.A. Appare logicamente preliminare - alla disamina dell’ottavo motivo di appello principale - la valutazione dell’appello incidentale di SPA e con il quale si censura la statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l’intervento in causa “inammissibile”.

In particolare, l’appellante incidentale impugna il seguente passaggio motivazionale della decisione:

“Si ritiene infine inammissibile l’intervento volontario ex art. 105 comma 2 c.p.c. di s.p.a. s.p.a. ha riferito di aver valutato la possibilità di sottoscrivere con clienti professionali contratti derivati retti dal diritto inglese e pertanto il suo interesse ad intervenire è dunque quello di evitare che le pronunce straniere, rese in relazione a contratti che si accinge a sottoscrivere con le proprie controparti, possano non essere oggetto di riconoscimento in Italia, per le medesime ragioni qui sostenute dal Ricorrente [il Comune n.d.r.]. L’interesse allegato da S.p.a è qualificabile come un interesse di mero fatto in quanto la stessa non è titolare di una situazione giuridica protetta riconosciuta dall’ordinamento. Per sua stessa ammissione, l’intervenuta ha dunque un mero interesse a conoscere l’esito del presente giudizio (che in alcun modo andrebbe ad incidere sulla sua posizione, né direttamente né indirettamente) al solo fine di valutare se le sia conveniente o non stipulare in futuro contratti derivati retti dal giudizio inglese, tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale italiano relativo al riconoscimento di sentenze straniere analoghe a quella oggetto del presente giudizio. Il suo intervento è pertanto inammissibile. Un interesse di tal genere è certamente qualificabile come mero interesse di fatto che non ne giustifica l’intervento e non è riconosciuto dall’ordinamento ... PQM ... dichiara inammissibile l’intervento di s.p.a.” (così, pgg. 6 e 14 comparsa di risposta in appello).

Ritiene, invece, l’appellante incidentale che il suo intervento fosse ammissibile, in quanto “intervento adesivo dipendente” ex art. 105, comma 2°, c.p.c. e che il suo interesse ad intervenire si fondasse sul fatto che stava per realizzare operazioni in derivati analoghe a quelle della controllante.

Ciò premesso, l’appello incidentale così proposto è non fondato, per i seguenti e principali motivi.

pagina 29 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI EMESSO Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254d443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI EMESSO Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI EMESSO Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Appare corretta, sul punto, la decisione di prime cure, per avere ravvisato - in capo a

: Spa - un "interesse di mero fatto", atteso che, innanzi tutto, quest'ultima, oltre a non essere stata parte del rapporto sostanziale con il Comune di e che è stato valutato dal Giudice inglese, non ha allegato, ad esempio, di avere in essere altri rapporti contrattuali con lo stesso Ente Locale o di essere in procinto di concludere rapporti analoghi sempre con quest'ultimo.

Oltre a ciò, si osserva che il presente giudizio non sia un giudizio di cognizione ordinario, ma un giudizio dal limitato oggetto - come già delineato in precedenza - e finalizzato a verificare la fondatezza dei motivi di opposizione, formulati dall'Ente Locale, rispetto al riconoscimento in Italia di una sentenza emessa nel giudizio inglese e di cui l'odierna appellante incidentale non è coinvolta.

Di conseguenza, nel presente giudizio - che, pure affrontando temi generali, deve comunque concentrarsi sulla sentenza straniera resa all'esito di *quel* giudizio - l'appellante incidentale non appare portatrice di un interesse giuridicamente qualificato all'intervento *ex art.* 105 c.p.c. - (osservandosi che, opinando diversamente, dovrebbe essere riconosciuto a qualunque Istituto di Credito che si occupi o si sia occupato di tali questioni contrattuali, il diritto a intervenire in giudizio).

Non si ravvisano, pertanto, possibili effetti pregiudizievoli, diretti o indiretti, del giudicato nella sfera giuridica dell'interventore volontario e, dunque, per tali principali ragioni, l'appello incidentale viene respinto.

V.B. Fatta tale premessa, deve ora affrontarsi l'ottavo motivo di appello principale.

Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato.

L'interventore adesivo dipendente, nel momento in cui interviene in giudizio, diviene "parte" del processo.

Nel caso in cui risulti vittorioso, l'attore deve rifondergli le spese processuali, (così, Cass. Civ., 11202/2003; Cass. Civ. n. 20659/2024); nell'ipotesi opposta e cioè di soccombenza dell'interventore o, come nella specie, di inammissibilità dell'intervento, quest'ultimo è tenuto a rifondere le spese processuali a parte attrice, avendo dato causa ad attività difensiva ulteriore da parte di quest'ultima.

pagina 30 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7383ba9df5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141698f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

Così, anche in appello, laddove l'interventore adesivo impugni la statuizione di primo grado in relazione alle questioni relative al suo intervento e/o alle spese processuali (le uniche ammesse, cfr. Cass. Civ. 2818/2018 e n.28907/2024), laddove soccombente, deve rifondere le spese di lite in favore della parte appellata in via incidentale.

Di conseguenza, per tali ragioni, l'ottavo motivo di appello viene accolto, con conseguente riforma, sul punto, dell'ordinanza impugnata.

B. L'appello incidentale di**A.G.**

A.G. ha proposto **appello incidentale** avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha **compensato integralmente le spese di giudizio**, per *"la particolarità della questione e la non uniformità della giurisprudenza interna e europea"*.

Ritiene l'appellante incidentale che, così motivando, il primo Giudice abbia violato l'art. 92, 2° comma, c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 7/2018 ed in base al quale la compensazione delle spese di lite è consentita solo laddove (i) vi sia soccombenza reciproca; (ii) nel caso di assoluta novità della questione trattata o (iii) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; ovvero, in virtù della pronuncia n. 7/2018 cit., laddove si ravvisino *"altre analoghe gravi eccezionali ragioni"* - quali presupposti che ritiene non sussistere nel caso in decisione.

Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, l'appello incidentale è fondato, nei limiti che si vanno ad evidenziare.

B.1. Si ravvisa, nel caso di specie, la novità della questione - da un punto di vista interpretativo - in relazione al primo tema affrontato (cfr. equilibrio di bilancio) e avente particolare rilievo ai fini della decisione e rispetto al quale - (seppure, così come autorevolmente evidenziato con l'ordinanza 3.3.2025 dalla Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, il tema *dell'ordine pubblico* sia stato affrontato, in diversi settori del diritto, dalla Corte di legittimità e, con qualche pronuncia, anche in relazione al c.d. ordine pubblico economico) - per quanto è dato conoscere a questo Collegio - non si riscontrano precedenti (di legittimità) in ordine allo specifico tema oggetto

pagina 31 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9df5a08b93254ad43a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411f681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

di controversia e che ha delle peculiarità sue proprie e non sovrapponibili ad altre pronunce, anche laddove abbiano trattato la materia contrattuale.

Invece, per ciò che concerne le altre questioni proposte, sia in relazione all'ordine pubblico sostanziale, sia, soprattutto, all'ordine pubblico processuale, si tratta di profili rispetto ai quali la Suprema Corte di Cassazione, secondo l'interpretazione restrittiva delineata in precedenza, si è già pronunciata, così da avere tracciato la "via" interpretativa da seguire nei giudizi *ex art. 45 Reg. (UE)* cit.

Infine, per quanto risulta a questa Corte di Appello, sui principi generali indicati, non emergono "contrasti" nella giurisprudenza (diverso essendo il profilo applicativo); né, peraltro, tali "contrasti" risultano citati dalla decisione qui impugnata.

Per tali principali ragioni, la decisione di primo grado va parzialmente riformata anche in ordine a tale aspetto.

C. Le spese di lite.

C.1. Nei rapporti fra il Comune di _____ e _____ A.G., tenuto conto di quanto sopra ed avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi, compensate nella misura di $\frac{1}{2}$, vengono poste per la restante parte a carico di parte appellante.

La liquidazione avviene in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri prossimi ai massimi tariffari, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di particolare importanza (art. 5, ultimo comma, d.m. 55/2014 cit. e succ. modifiche), in ragione dell'oggetto e della sua complessità, avuto riguardo all'attività difensiva profusa che esclude (per il primo grado) la fase di trattazione/istruttoria.

Di conseguenza, le spese di lite vengono liquidate in complessivi euro 24.000,00, di cui euro 9.000,00 per il primo grado ed euro 15.000,00 per l'appello, già effettuata la compensazione di $\frac{1}{2}$, oltre ad accessori di legge.

C.2. Quanto al rapporto fra il Comune di _____ e _____ Spa, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della posizione processuale di _____ Spa, sia in _____

pagina 32 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c73683ba9d5a08b93254ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688f711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

primo grado, sia in appello e che risulta di mera adesione alla posizione di A.G., oltre che della circoscritta questione trattata - le spese processuali di entrambi i gradi, compensate nella misura di 1/2, vengono poste a carico di quest'ultima.

La liquidazione avviene in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminabile di particolare importanza della controversia (art. 5, ultimo comma, d.m. 55/2014 cit. e successive modifiche)⁹ e dell'attività difensiva concretamente svolta (che comprende, solo per l'appello, la fase di trattazione).

Di conseguenza, Spa è tenuta al pagamento, in favore del Comune di delle spese processuali di entrambi i gradi e che, già compensate nella misura dei 1/2, per la restante parte si liquidano in euro 6.023,00 per il primo grado ed in euro 10.059,50 per l'appello, pari a complessivi euro 16.082,50, oltre accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di Spa, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quanto versato per l'impugnazione incidentale.

Per Questi Motivi

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:

- in parziale riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data 6.12.2023 e comunicata il 13 dicembre 2023, condanna Spa alla rifusione, in favore del Comune di delle spese di lite del primo grado di giudizio che, compensate nella misura di 1/2, liquida in euro 6.023,00, oltre alle spese del giudizio di appello che, compensate nella stessa misura, liquida in euro 10.059,50, per complessivi euro 16.082,50, oltre accessori di legge;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da A.G., condanna il Comune di alla rifusione, in suo favore, delle spese di lite del primo grado di

⁹ Si ricorda che "Ai fini della liquidazione delle spese di lite del terzo interveniente deve aversi riguardo esclusivamente al valore della domanda da questi proposta, nel caso di intervento autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., e al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., nel caso di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c." (Cass. Civ. n. 5121/2026);



Sentenza n. 2676/2026 pubbl. il 20/10/2026

RG n. 70/2024

Repert. n. 2714/2026 del 20/10/2026

giudizio e che, compensate per ½, liquida, per la restante parte, in euro 9.000,00, oltre alle spese di lite del giudizio di appello che, compensate nella stessa misura, liquida in euro 15.000,00, per complessivi euro 24.000,00, oltre accessori di legge;

- conferma, per il resto, la decisione impugnata;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di Spa, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quanto versato per l'impugnazione incidentale.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026

Il Consigliere estensore

Manuela Cortelloni

Il Presidente

Giuseppe Ondeì

pagina 34 di 34

Firmato Da: MANUELA CORTELLONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c7983ba9d5a08b9354ad443a02
Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 90148141688ff711cca9411681a05
Firmato Da: GIUSEPPE ONDEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3036503661853d8114c7ab7192

